

CRITERI DI AMMISSIONE ALL'ESERCIZIO VENATORIO DEI CACCIATORI NON RESIDENTI NELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA.

Articolo 1 - Disposizioni generali

L'esercizio della caccia sul territorio del Regione Autonoma Valle d'Aosta è consentito a tutti i cacciatori di altre regioni residenti anagraficamente nel territorio italiano che siano in possesso di valida licenza di porto di fucile uso caccia, delle relative polizze assicurative, del pagamento della tassa di concessione regionale e della quota di partecipazione alle spese del comprensorio alpino di caccia.

Il numero massimo di cacciatori non residenti ammessi ad effettuare la caccia sul territorio regionale è rappresentato come segue:

- Carnet A ungulati: 29 posti
- Carnet B lagomorfi: 5 posti
- Carnet C galliformi: 4 posti

Il Comitato regionale per la gestione venatoria può stabilire e modificare annualmente, con proprio atto, il numero di cacciatori ammissibili per relativa specializzazione nel rispetto dei limiti stabiliti dalle normative vigenti.

Articolo 2 - Requisiti di ammissione.

Il cacciatore non residente nella Regione che intende richiedere l'ammissione all'esercizio venatorio in Valle d'Aosta deve presentare domanda di ammissione redatta su apposito modulo predisposto dal Comitato che deve contenere le seguenti dichiarazioni:

- aver optato per la caccia vagante in Zona Alpi, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 157/1992, con riferimento all'anno della richiesta;
- non essere iscritti ad un altro ambito territoriale di caccia in qualità di socio effettivo, con riferimenti all'anno della richiesta (in caso affermativo occorre rinunciare all'ATC)
- non aver riportato sanzioni penali, amministrative o disciplinari in materia venatoria, come previsto dall'art. 33, comma 7 bis della l.r. 64/1994:
 - o per le due stagioni venatorie precedenti all'anno di richiesta per chi abbia riportato condanna definitiva, ovvero in caso di oblazione o di applicazione della pena su richiesta delle parti, per le violazioni di cui all'art. 30 della legge 157/1992;
 - o per la stagione venatoria precedente all'anno di richiesta per chi abbia ricevuto notifica di ordinanza-ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 18 della legge 689/1981, per le violazioni di cui all'art. 31, comma 1, lettere a), b), c), e), f), g), h), i), l) della legge 157/1992 o per le violazioni di cui all'articolo 46, comma 1, lettere a), c), e), f), h), i), l), m), o), p), della l.r. 64/1994.

Articolo 3 - Dichiarazioni da formulare nell'istanza di ammissione.

Gli istanti devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i. e consapevoli delle sanzioni previste dall'art. 39, comma 1, della citata legge, nonché dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti, di uso di atti falsi e di dichiarazioni mendaci:

ANAGRAFICA

1. il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita;
2. il codice fiscale;
3. la residenza e, ove differente, il recapito cui devono essere inviate eventuali comunicazioni;
4. i recapiti telefonici, l'indirizzo e-mail/PEC;

REQUISITI SPECIFICI

1. eventuale disponibilità di unità abitative

- a) in proprietà (essere direttamente proprietario o comproprietario e utilizzata direttamente);
- b) in affitto pluriennale (essere titolare o cotitolare del contratto di affitto);

2. eventuale proprietà di terreni agricoli o boschi sul territorio regionale;

3. eventuale anzianità venatoria in Valle d'Aosta espressa in stagioni di caccia;

4. anzianità venatoria espressa in stagioni di caccia;

I requisiti devono essere posseduti dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Articolo 4 - Termine di presentazione delle domande di ammissione.

Le domande di ammissione all'esercizio venatorio dei cacciatori non residenti nella Regione Autonoma Valle d'Aosta devono essere presentate entro il termine perentorio del 15 febbraio, qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno non festivo utile, tramite indirizzo di posta certificata (info@pec.comitatovenatorio.vda.it), oppure tramite posta elettronica ordinaria allegando un documento di identità valido (ufficiosegreteria@comitatovenatorio.vda.it)

Se presentata a mano, la data di acquisizione è stabilita e comprovata dalla data indicata sulla ricevuta sottoscritta dal personale del Comitato regionale per la gestione venatoria, se inoltrata a mezzo posta (ordinaria o raccomandata), ai fini della ammissione farà fede il timbro postale.

Articolo 5 - Cause di esclusione.

Saranno dichiarati esclusi, gli istanti le cui domande di ammissione:

1. Sono state presentate e/o recano timbro postale in data posteriore al termine stabilito dall'articolo 4;
2. Sono state presentate su modelli difformi;
3. Sono incomplete dei dati e delle dichiarazioni previste sul modello di domanda;
4. Sono prive della sottoscrizione;
5. Tutte quelle istanze da cui non è possibile ricavare la chiara volontà di scelta del richiedente.

Articolo 6 - Valutazione delle domande di ammissione e formazione della graduatoria finale.

Le domande di ammissione per gli effetti della formazione della graduatoria di ammissione vengono valutate e ordinate secondo l'attribuzione dei seguenti punteggi:

1. disponibilità di unità abitative (si considera nel calcolo dei punteggi una solo unità abitativa):
 - in proprietà – punti 3
 - in affitto pluriennale – punti 2
2. proprietà di terreni agricoli o boschi sul territorio regionale – punti 1
3. anzianità venatoria in Valle d'Aosta – per ogni anno punti 1

Il punteggio finale utile alla redazione della graduatoria è dato dalla somma dei singoli punteggi sopra elencati.

A parità di punteggio prevarrà l'istante con maggior anzianità venatoria; in caso di ulteriore parità prevarrà il più anziano anagraficamente.

Saranno stilate una graduatoria degli ammessi per ciascuna specializzazione (ungulati-lagomorfi-galliformi) e gli istanti saranno collocati nelle graduatorie per cui hanno fatto espressa richiesta di ammissione all'atto di presentazione della domanda di ammissione.

L'istante ammesso in più graduatorie ha diritto di scegliere una sola specializzazione e una volta effettuata la scelta decade dalle altre graduatorie in cui risulta collocato.

Articolo 7 - Approvazione della graduatoria degli ammessi.

Le graduatorie sono approvate con proprio atto dal Comitato regionale per la gestione venatoria.

Delle ammissioni, delle non ammissioni e delle esclusioni, il Comitato regionale per la gestione venatoria deve dare tempestiva comunicazione agli interessati.

I cacciatori risultati ammessi, per perfezionare l'iscrizione all'esercizio venatorio in Valle d'Aosta, dovranno effettuare il versamento delle prescritte tasse di concessione regionale nella Regione di residenza e dovranno far pervenire l'eventuale documentazione richiesta entro il termine stabilito dal Comitato regionale per la gestione venatoria. Decorso tale termine senza che sia pervenuto alcun riscontro, l'interessato sarà considerato rinunciatario all'iscrizione all'esercizio venatorio in Valle d'Aosta.

I cacciatori non ammessi potranno essere contattati seguendo l'ordine della graduatoria ai fini della copertura dei posti residui disponibili nei casi di espressa rinuncia degli ammessi ovvero di mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al comma precedente.

Articolo 8 - Controlli sul contenuto delle dichiarazioni

Il Comitato può procedere ad effettuare i debiti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive acquisendo d'ufficio i relativi dati presso l'Amministrazione pubblica e i gestori di pubblici servizi che li detengono, ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni l'istante, oltre a rispondere ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19.

Articolo 9 - Ricorso al TAR

Avverso il provvedimento che approva la graduatoria può essere presentato ricorso presso il TAR della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Articolo 10 - Informazioni varie

Per informazioni è possibile rivolgersi agli uffici del Comitato, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 (0165/35660; www.comitatovenatorio.vda.it; ufficiosegretaria@comitatovenatorio.vda.it).